

ATTO DI CONVENZIONE

L'anno 2003, il giorno undici del mese di Dicembre

FRA

la **AMBIENTE S.p.A.** (già Consorzio Comprensoriale per lo Smaltimento dei Rifiuti Solidi dell'Area Pescara), sedente in Spoltore, alla Via Gradinata n. 4, (C.F. 91018080688) in persona del presidente del Consiglio di Amministrazione e legale rappresentante, Dott. Vincenzo Pardi, giusta delega del C.d.A. in data 13 Ottobre 2003 alla firma del presente atto

E

la **DECO S.p.A.**, sedente in Spoltore alla via Vomano n. 12, (C.F. 00601570757), in persona dell'amministratore delegato e legale rappresentante, Sig. Ferdinando Ettore Di Zio

PREMESSO

- che in virtù di convenzione del 7 luglio 1999, registrata presso l'Ufficio del Registro di Pescara il 16 luglio 1999 al n. 9685, il Consorzio Comprensoriale per lo Smaltimento dei Rifiuti Solidi dell'Area Pescara (oggi Ambiente S.p.A.) ha affidato alla DECO S.p.A. lo smaltimento dei rifiuti tal quali presso la discarica di Colle Cese di Spoltore, previo caricamento da effettuarsi nei punti di trasbordo messi a disposizione dalla prestatrice, e previo trasporto con i mezzi di proprietà della stessa prestatrice;

- che ai sensi dell'art. 5 del D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22 (e del d.l. 30 dicembre 1999 n. 500 e del d.l. 16 luglio 2001, n. 286) a far data dal 22 agosto 2002 è

stato vietato lo smaltimento in discarica dei rifiuti urbani tal quali;

- che essendo scaduto il suddetto termine del 22 agosto 2002, il Presidente della Giunta Regionale d'Abruzzo ha disposto con ordinanze la prosecuzione

dello smaltimento dei rifiuti tal quali direttamente in discarica fino all'attuazione della direttiva comunitaria n. 31/99/CE sulle discariche e comunque per un periodo non superiore a tre mesi eventualmente rinnovabile;

- che tale direttiva è stata recepita con D.Lgs. 13 gennaio 2003 n. 36 che, nell'abrogare l'art. 5 del D.LGS. n. 22/97, ha ribadito che i rifiuti solidi urbani possono essere collocati in discarica solo dopo adeguato trattamento, concedendo alle discariche già autorizzate il termine ultimo del 16 luglio 2005 per conformarsi alla nuova normativa, previa presentazione entro il 27 settembre 2003 di un apposito piano di adeguamento;


- che tali sopravvenute disposizioni non incidono direttamente sull'attività della discarica, ma comportano che essa debba operare nel quadro di un ciclo integrato di gestione con preventivo trattamento da svolgersi in connessione al successivo deposito definitivo;

- che con procedimento ex art. 14 bis della l. 7 agosto 1990, n. 241 conclusosi il 26 febbraio 2002 è stato sottoposto a disamina degli Enti interessati un progetto preliminare altresì finalizzato a consentire la realizzazione di due nuovi lotti della discarica di Colle Cese da utilizzarsi per il conferimento dei sovralli di trattamento in conformità agli adeguamenti normativi di cui sopra;

- che è stato poi presentato il progetto definitivo per ottenere la relativa autorizzazione regionale;

- che giusta decreto del 21 maggio 2003, n. 182 tale progetto ha superato favorevolmente la Valutazione di Impatto Ambientale ed è oggi pendente la definizione dell'iter approvativo;

- che dalla relazione tecnica del dott. Romeo Battistelli che si allega sub A, sulla base dei flussi di conferimento e degli scenari ipotizzati (anche con riguardo alle quote di rifiuti che dovranno essere intercettati dalla raccolta differenziata), nonché sulla base delle volumetrie che risulteranno a disposizione, è prevedibile un utilizzo della discarica per lo stoccaggio definitivo dei sovralli di trattamento per circa vent'anni dal 01.03.04;
- che per quanto attiene al lotto di discarica attualmente in esercizio, giusta la perizia a firma dell'Ing. Sabatini che si allega sub B, fin tanto che non vengano eseguite le opere afferenti ai nuovi lotti, la volumetria per la collocazione dei rifiuti tal quali risulta sufficiente a soddisfare le necessità di smaltimento presumibilmente fino al 28.02.04;
- che in ragione dell'approssimarsi delle scadenze suddette, e altresì della circostanza imprevista, rappresentata dall'impossibilità per la società Ambiente S.p.a. di disporre in tempi ragionevoli di un impianto da dedicare al trattamento preliminare alla messa a dimora in discarica dei rifiuti urbani, appare necessario disciplinare con sollecitudine un adeguamento del servizio in maniera tale da limitare il pericolo di interruzione dei conferimenti, nonché il pericolo di non disporre di impianti prontamente fruibili con cui effettuare le obbligatorie operazioni funzionali alla messa a dimora in discarica, ovvero di non adeguare tempestivamente la discarica alle nuove norme tecniche;
- che appare inoltre necessario ridefinire gli obblighi della DECO S.p.A. alla luce delle nuove modalità esecutive del ciclo di smaltimento;
- che a tal proposito ed al fine, come detto, di evitare il verificarsi di situazioni emergenziali per i Comuni conferitori determinate



dall'interruzione del servizio di smaltimento, risulta improrogabile procedere all'affidamento in favore della DECO S.p.A. del servizio accessorio relativo al trattamento preliminare del rifiuto tal quale, servizio non compreso nella richiamata convenzione del 07.07.1999, ma che è divenuto necessario per la prosecuzione del servizio inizialmente preso in considerazione;

- che tale affidamento diretto è altresì giustificato a mente di quanto dispone l'art.7, comma 2, lett. e) del D.Lgs. 17.03.1995, n° 157 in materia di appalti pubblici di servizi;

tanto premesso

SI STIPULA E SI CONVIENE QUANTO SEGUE

art. 1 - (premesse) - Le premesse e gli allegati formano parte integrante e sostanziale del presente atto. Costituiscono allegati: A) la relazione tecnica a firma del Dott. Romeo Battistelli; B) la perizia a firma del Dott. Ing. Ricardo Sabatini; C) regolamento di conferimento; D) ed E) tabelle revisionali;


art. 2 - (oggetto) - La presente convenzione ha per oggetto il servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani, comprensivo delle connesse attività di trattamento, recupero e gestione.

art. 3 - (modalità esecutive e durata) - Nell'ambito dell'oggetto di cui alla presente convenzione la DECO S.p.A. è tenuta ad effettuare il servizio integrato di smaltimento in conformità alla normativa di cui in premessa, alle soluzioni di pianificazione individuate dalle competenti autorità, alle abilitazioni ed alle autorizzazioni via via conseguite, nonché nel rispetto delle condizioni tutte di cui alla presente convenzione e del regolamento allegato sub. C, delle modalità tecniche di cui alla relazione in premessa e

degli standard quali quantitativi, ambientali, di sicurezza etc. definiti dagli Enti competenti, oltre che nel rispetto delle misure di coordinamento di cui al successivo art. 12

3.2. In particolare la DECO S.p.A. si obbliga a provvedere:

- al caricamento mediante trasbordo dei rifiuti dai mezzi ordinariamente utilizzati per la raccolta;
- al trattamento meccanico dei rifiuti indifferenziati (quale la selezione);
- al trattamento biologico della frazione organica (quale la stabilizzazione);
- allo smaltimento degli scarti di trattamento;
- al trasporto ed alla movimentazione dei rifiuti tra le diverse fasi;
- a non alienare i beni e le dotazioni strumentali allo svolgimento del servizio e a non adibirli ad attività incompatibili con lo smaltimento dei rifiuti di cui alla presente convenzione;
- a riscuotere dai soggetti conferitori le voci della tariffa di smaltimento e ad effettuare i versamenti di competenza della Ambiente S.p.A. e del Comune di Spoltore;
- a predisporre la documentazione per l'ottenimento delle autorizzazioni necessarie per l'espletamento del servizio, mentre la Ambiente S.p.A. si obbliga a presentare, ove necessario, le relative istanze amministrative. A tal riguardo le parti danno atto che è stato già presentato all'approvazione della Giunta Regionale d'Abruzzo il progetto relativo ai nuovi lotti della discarica di Colle Cese;
- a farsi carico delle polizze fideiussorie accessive alle autorizzazioni regionali all'esercizio a beneficio della Regione Abruzzo.



Handwritten initials or signature, possibly 'N' and 'F'.

3.3. In armonia con la durata dell'impianto di discarica di Colle Cese, stimata

per il 28 febbraio 2024, la convenzione e gli obblighi in essa contemplati cesseranno con il raggiungimento del profilo finale della discarica sulla base della volumetria di cui al progetto approvato, in conformità alle prescritte autorizzazioni amministrative e nel rispetto della normativa in materia di gestione dei rifiuti.

3.4. Per scongiurare che il servizio venga sospeso o interrotto, la DECO S.p.A. si obbliga comunque ad attivare entro il termine in premessa del 28 febbraio 2004, subordinatamente all'ottenimento delle prescritte autorizzazioni e fatte salve cause di forza maggiore, una o più soluzioni anche transitorie e provvisorie idonee a dare corso al trattamento meccanico dei rifiuti, fermo restando che per l'attivazione di tali soluzioni di trattamento essa DECO S.p.A. non avrà diritto a pretendere corrispettivi, compensi ed indennità ulteriori rispetto a quanto previsto dalla presente convenzione nemmeno nel caso in cui fosse chiamata a sopportare investimenti con ammortamenti di breve periodo (quali quelli connessi all'allestimento di impianti mobili).

3.5. Nel caso in cui i nuovi lotti della discarica di Colle Cese non fossero ultimati o comunque atti a ricevere i rifiuti esitati dal trattamento, la DECO S.p.A. e la Ambiente S.p.A. dovranno individuare tempestivamente le misure necessarie per la prosecuzione del servizio di trattamento e per la completa attuazione del servizio di smaltimento dei residui dell'attività preliminare, facendo applicazione dei criteri di efficacia ed economicità. In tal caso si applica l'art. 5.3.

3.6. In considerazione della possibilità dell'integrale riattivazione dell'impianto di trattamento meccanico-biologico sito in località Colle Cese di Spoltore giusta la previsione contenuta nel documento di inquadramento

programmatico approvato con delibera di Giunta Provinciale n. 164 del 14.11.2003, Ambiente S.p.A. si riserva il diritto di estrapolare dal ciclo di gestione già affidato alla DECO S.p.A. i rifiuti urbani tal quali raccolti in forma indifferenziata da avviare a trattamento meccanico-biologico in detta struttura, nei limiti di capacità impiantistica esistenti, come individuati dalla vigente normativa regionale. Limitatamente a tale evenienza la DECO S.p.A. presta sin da ora consenso a concordare con Ambiente S.p.A. le modifiche al servizio di cui alla convenzione in premessa che si renderanno necessarie per adeguare a quanto sopra il ciclo di gestione ad essa affidato.

art. 4 - (*quantitativi*) - Il quantitativo mensile di rifiuti conferibili al trattamento dai Comuni non potrà superare 14.000 tonnellate. La DECO S.p.A. potrà rifiutare i conferimenti in eccedenza, senza che ciò possa peraltro comportare pregiudizio alcuno per i Comuni soci di Ambiente S.p.A..

4.2. Il quantitativo di rifiuti conferiti al trattamento non potrà essere inferiore a cinquemila tonnellate mensili, che nel primo mese sono ridotte in proporzione al periodo trascorso dall'inizio delle operazioni di trattamento. In caso di conferimenti inferiori al quantitativo in parola le parti rimandano a nuovi e diversi accordi in ordine all'adeguamento del corrispettivo anche in considerazione della revisione delle condizioni e delle modalità di esecuzione del servizio.

art. 5 - (*tariffa e corrispettivo*) - A fronte delle attività tutte di cui alla presente convenzione la tariffa di trattamento-smaltimento nei confronti dei singoli Comuni viene stabilita al netto dell'IVA nella seguente maniera:

- un contributo di euro 5,16 in favore della Ambiente S.p.A. per ogni tonnellata di rifiuto trattato;

→ 10 x Kg. Smaltito
per € 0,005165

- un corrispettivo in favore della DECO S.p.A. così composto:

a) per ogni tonnellata di rifiuto conferita al trattamento euro 11,28 per le operazioni di trasbordo e trasporto degli R.S.U.; ^{2. rifiuti.}

b) per ogni tonnellata di rifiuto conferita al trattamento euro 63,47 per le operazioni di trattamento e smaltimento; ^{2. rifiuti. Tal qual (zeroclr.)}

c) per ogni tonnellata di residui di trattamento collocati in discarica un importo pari all'imposta ex L. n. 549/95 che la DECO S.p.A. è tenuta a versare alla Regione Abruzzo;

d) per ogni tonnellata di residui di trattamento collocati nella discarica di Colle Cese, un importo di euro 7,75 che la DECO S.p.A. è tenuta a versare al Comune di Spoltore, che all'uopo sottoscrive la presente convenzione.

Poi si fa il conteggio e si attribuisce Tca. Quelli conferiti al sottob...

5.2. La voce di cui alla lettera b) del precedente art. 5 è riferita ad un conferimento complessivo annuo stimato in centoventimila tonnellate ed ai

fini della attuazione della presente convenzione, la tariffa di cui al comma precedente è espressa dalla formula $T = 11,28 + 63,47 + 5,16 + P*(7,75 + E)$,

dove:



- T = tariffa unitaria per ogni tonnellata di rifiuto conferita al trattamento;

- P = % dei rifiuti collocati in discarica rispetto a quelli conferiti al trattamento;

- E = imposta unitaria ex L.549/95 (eventualmente suddivisa per tipologia).

5.3. Nel caso in cui si verificasse l'indisponibilità della discarica di Colle Cese a ricevere i rifiuti o alcune frazioni di questi, la DECO S.p.A. e la Ambiente

S.p.A. dovranno individuare le misure necessarie a garantire la gestione dei residui di trattamento e la prosecuzione del servizio facendo applicazione dei



criteri di efficacia ed economicità. In tal caso la tariffa verrà modificata in misura pari ai presunti e maggiori oneri di trasporto/smaltimento.

art. 6 - (fatturazione, pagamenti e conguaglio) - In tempo utile per la predisposizione dei bilanci preventivi da parte dei Comuni e comunque non oltre il 31 dicembre di ogni anno la DECO S.p.A., in base alle modalità di trattamento e di recupero dei rifiuti, comunicherà ad Ambiente S.p.A. ed ai singoli Comuni le voci P ed E di cui all'art. 5.2. stimate per l'anno solare successivo.

6.2. In funzione di tali valori la DECO S.p.A. procederà ogni mese ad emettere fattura in acconto in ragione dei quantitativi conferiti al trattamento.

Il pagamento dovrà avvenire entro sessanta giorni dalla data di fattura e sui ritardi verranno applicati gli interessi di mora di cui al D.Lgs. 9 ottobre 2002, n. 231.

6.3. La DECO S.p.A. provvederà ad accreditare alla Ambiente S.p.A. il contributo di sua spettanza entro dieci giorni dall'avvenuta riscossione.

Entro gli stessi termini la DECO S.p.A. provvederà a versare al Comune di Spoltore l'indennità di cui all'articolo precedente, sulla base dei quantitativi collocati nella discarica di Colle Cese nel mese di riferimento. In caso di ritardo nei versamenti, verranno applicati a carico della DECO gli interessi di mora di cui all'art. 4 D.Lgs. 9 Ottobre 2002, n. 231.

6.4. Entro il 30 settembre di ogni anno le parti risconteranno i quantitativi effettivamente conferiti al trattamento e collocati in discarica. Nell'ipotesi in cui nel corso dell'ultimo anno i quantitativi conferiti al trattamento fossero diversi rispetto alle centoventimila tonnellate prese a base di calcolo - e che nella prima annualità saranno rapportate al periodo trascorso dall'inizio

le operazioni di trattamento - la voce di corrispettivo di cui al punto b)

l'art. 5 verrà determinata in via definitiva per l'annualità in esame

secondo la formula $C = 533.679 \times R^{-0,7727}$, dove: 533.679 Coefficiente

C = corrispettivo unitario (€/ton.);

le formule applicate e sono studiate
x per in modo che anche con la variazione

R = quantità di rifiuti urbani conferita al trattamento espressa in tonnellate.

di 1 solo tonnellate
verrà la tariffa
applicata.

5. Contestualmente, le voci di corrispettivi di cui alle lettere c) e d) dell'art.

verranno determinate in via definitiva per l'annualità in esame sulla base

dei quantitativi effettivamente collocati in discarica risultanti dagli

obblighi registrati.

6 Ove dall'applicazione dei commi precedenti conseguissero delle partite

debitrici, il saldo sarà versato alla parte creditrice entro i successivi novanta

giorni. Sui ritardi verranno applicati gli interessi di mora di cui al D.Lgs. 9

ottobre 2002, n. 231.

Art. 7 - (adeguamenti e revisione del corrispettivo) - In applicazione a quanto

disposto dall'art. 113 T.U.E.L., come modificato dal d.l. n. 269/03, entro il 31

dicembre 2005 e comunque non appena saranno rilevabili i dati medi riferiti

al mercato locale, la tariffa di cui all'art. 5 dovrà essere contenuta, ove

necessario, in misura non superiore alla media regionale salvo che le

discipline di carattere settoriale o le relative Autorità non dispongano

diversamente.



7.2. La DECO S.p.A. si impegna a provvedere agli adempimenti di cui al

D.Lgs. n. 36/03 ed a far verificare con perizia asseverata ai sensi della

risoluzione del Ministero delle Finanze n. 52/E del 2 giugno 1998 la

congruità del fondo di chiusura, di gestione operativa post-chiusura e delle

relative garanzie finanziarie. Nel caso in cui gli adeguamenti imponessero




delle variazioni al fondo accantonato, il corrispettivo di cui all'art. 5 dovrà essere comunque adeguato con decorrenza dall'anno solare successivo.

7.3. In tempo utile per la predisposizione dei bilanci preventivi da parte dei Comuni e comunque non oltre il 31 dicembre di ogni anno, a partire dal 2004, le voci di corrispettivo di cui alle lettere a) e b) del precedente art. 5, eventualmente adeguate ai sensi del presente atto, saranno assoggettate a revisione in funzione della variazione dei prezzi in conformità alle tabelle revisionali allegata sub D) e sub E).

art. 8 - (*subaffidamenti*) - Fatta salva la prestazione nelle forme delle c.d. attività infragruppo sono vietati la cessione a terzi ed il subaffidamento di specifiche attività, se non nei limiti ed alle condizioni di cui alla normativa vigente.


art. 9 - (*vigilanza, controlli e sanzioni*) - Fermi restando i poteri di vigilanza e di controllo stabiliti dalla legge, Ambiente S.p.A. potrà esercitare la vigilanza sul funzionamento del servizio direttamente o anche tramite soggetti all'uopo incaricati e potrà a tal fine disporre accessi, ispezioni e verifiche anche agli obbligatori registri di carico e scarico dai quali dovranno risultare i quantitativi e le tipologie dei rifiuti smaltiti. La vigilanza ed il controllo si esercitano anche senza preavviso e gli incaricati dovranno essere nominativamente indicati da Ambiente S.p.A. La DECO S.p.A. dovrà fornire ad Ambiente S.p.A. tutte le informazioni richieste, prestando la necessaria collaborazione durante le operazioni di controllo mediante il responsabile tecnico degli impianti. In ogni caso la DECO S.p.A. è tenuta a denunciare tempestivamente ad Ambiente S.p.A. tutti i fatti che impediscano o rendano più gravoso il regolare svolgimento del servizio.



2. Ferme restando le responsabilità anche risarcitorie a carico della DECO S.p.A. in caso di non corretta esecuzione degli obblighi di cui alla presente convenzione, alla prestatrice verrà applicata la penalità di 2.500,00 euro per ogni giorno di ingiustificata sospensione del servizio e per un massimo di sette giorni consecutivi, termine oltre il quale la DECO S.p.A. sarà considerata in grave inadempimento fatti salvi i casi di sciopero o di forza maggiore.


3. Sono motivi di scioglimento del rapporto il fallimento o la sopravvenuta mancanza dei requisiti di idoneità tecnico professionale che abbiano comportato la cancellazione della DECO S.p.A. dall'Albo delle Imprese che effettuano la Gestione dei Rifiuti.

Art. 10 - (*personale e provvidenze*) - La DECO S.p.A. è tenuta ad osservare nei riguardi del personale tutte le norme vigenti ed in particolare quelle dei contratti di categoria e quelle in materia di prevenzione dagli infortuni ed igiene sul lavoro.



Art. 11 - (*garanzie*) - A garanzia delle obbligazioni assunte la DECO S.p.A. si obbliga a mantenere ferma la polizza fideiussoria nonché la polizza assicurativa per il risarcimento dei danni a terzi conseguenti allo svolgimento del servizio già prestate per il servizio di smaltimento in discarica in occasione della convenzione in premessa.

Art. 12 - (*impianto di recupero energetico del gas di discarica ed altre pattuizioni*) - Nel caso in cui la DECO S.p.A. realizzi un impianto di produzione di energia elettrica alimentato dal gas prodotto nella discarica di Colle Cese, fermo restando che ad essa DECO S.p.A. spettano la produzione, l'autoconsumo, lo sfruttamento, la cessione a terzi dell'energia prodotta e la certificazione di



produzione da fonti rinnovabili, la citata società si impegna a corrispondere ad Ambiente S.p.A. un importo di 0,0133 euro per ogni KWh di energia elettrica ceduta per un periodo di otto anni, in ratei trimestrali posticipati sulla base dei Kwh di energia elettrica ceduti ed incassati nel trimestre precedente e risultante dalla rilevazione di apposito contatore.

12.2. - Ambiente S.p.A. e DECO S.p.A. si obbligano ad definire entro il 31 dicembre 2003 le misure di coordinamento che la DECO S.p.A. dovrà adottare nei rapporti con gli altri gestori incaricati delle ulteriori fasi del ciclo dei rifiuti.

12.3. - Alla realizzazione delle previste opere di sistemazione finale e valorizzazione funzionale (pista ciclabile, percorso vita, etc.), l'area e gli impianti tecnologici a questa asserviti verranno trasferiti dalla DECO S.p.A. ad Ambiente S.p.A. senza esborso alcuno fra le parti.

12.4. - Avendo inteso regolare i loro rapporti anche nei modi di cui alla presente convenzione, le parti si danno reciprocamente atto che, ove compatibile, resta applicabile in ogni sua parte la convenzione del 07 luglio 1999 di cui la presente non ne costituisce comunque novazione.

Art. 13 - (definizione delle controversie - altre pattuizioni) - Le controversie fra Ambiente S.p.A. e Deco S.p.A. connesse all'interpretazione ed all'esecuzione del presente atto che non siano devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo o di altro giudice speciale verranno deferite ad un collegio arbitrale composto da tre membri, due dei quali nominati da ciascuna delle parti ed il terzo, con funzioni di presidente, da due membri nominati, d'accordo fra loro oppure dal Presidente del Tribunale di Pescara che nominerà anche l'arbitro da designarsi dalla parte che non vi

abbia provveduto.

13.2. Gli arbitri decideranno secondo diritto osservando le norme degli artt. 806 e ss. c.p.c.

13.3. Il presente atto impegnerà i Comuni aderenti ad Ambiente S.p.A. non appena gli stessi provvederanno ad esprimere la loro formale adesione alla convenzione ed agli allegati, ed in particolare agli obblighi previsti a loro carico dal regolamento di conferimento e dai precedenti artt. 5, 6 e 7, recapitando sia ad Ambiente S.p.A. che alla DECO S.p.A. un esemplare debitamente sottoscritto del presente atto e degli allegati. In carenza di tale adesione tali Comuni non avranno diritto di avvalersi del servizio previsto dalla presente convenzione.

13.4. Alle eventuali controversie con i Comuni conferitori non si applicano le disposizioni di cui al primo comma del presente articolo.

art. 14 - (registrazione e spese) - Le spese e gli oneri fiscali del presente atto sono a carico della DECO S.p.A.

art. 15 - (disposizioni finali) - Le parti si danno reciprocamente atto, autorizzando sin da ora i rispettivi legali rappresentanti, che in caso risultasse necessario aggiornare e/o coordinare il presente accordo ad eventuali e sopravvenute esigenze di carattere tecnico e/o normativo sarà possibile modificare l'allegato regolamento, nonché parti non sostanziali del medesimo accordo, senza che ciò richieda una nuova manifestazione di volontà dei contraenti.

Letto, firmato e sottoscritto.

Ambiente S.p.A. Dr. Vincenzo Pardi

Deco S.p.A. Sig. Ferdinando Ettore Di Zio

IL PRESIDENTE C.d.A.

 Dr. Vincenzo Pardi

DECO S.p.A.
